

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
0	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

0 0 0 0 0 0 0 0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.D.	N.D.	N.D.	29	20	6	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	0	0	0	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	5	0	0	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	4	4	4	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	0	0	0	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	0	0	0	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	4	1	1	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	3	0	0	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	0	0	0	N.D.

0                    0                    0                    45                    25                    11                    0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	20
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0

0 0 0 0 0 0 23

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

0

0

0

0

0

0

0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0	0	0	0	0	0	18	0	16	
0	0	0	0	0	0	4	0	0	
0	0	0	0	0	0	8	50	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	9	0	1	
0	0	0	0	0	0	2	0	0	
0	0	0	0	0	0	3	11	13	

0 0 0 0 0 0 45 61 60

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

401	4	27	31
36	13	72	85
258	26	99	125
21	3	12	15
49	0	0	0
266	N.D.	N.D.	N.D.
96	21	109	130
30	1	1	2
25	13	170	183

1182

81

490

571

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato del Lavoro della Previdenza  
Sociale della Formazione Professionale e  
dell'Emigrazione  
**AGENZIA REGIONALE PER  
L'IMPIEGO  
E LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE**  
SERVIZIO III - Inserimento lavorativo  
fasce deboli e marginali del mercato

N° 353 del 3/3/2003

CIRCOLARE 27 / AGENZIA

**Oggetto:** Applicazione in ambito regionale della L.68/99, adempimenti previsti dall'art.1, comma 4 per le finalità dell'art.2 della legge medesima- D.P.C.M. del 13/01/00.

**Alle Aziende Unità Sanitarie Locali  
della Sicilia  
LORO SEDI  
All'Ispettorato Regionale Sanità  
Via Vaccaro  
PALERMO  
All'Ufficio Regionale Lavoro  
PALERMO  
Agli UU.PP.L. della Sicilia  
LORO SEDI  
All'Ispettorato Regionale Lavoro  
PALERMO  
Agli Ispettorati provinciali Lavoro  
LORO SEDI  
All'INAIL-sede regionale di PALERMO**  
e p.c. **Alle Associazioni di categoria dei disabili  
della Sicilia  
LORO SEDI  
Alle Organizzazioni sindacali della Sicilia  
LORO SEDI  
All'On.le Assessore Reg.le alla Sanità  
PALERMO  
Al Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Direzione per l'Impiego  
Divisione III  
ROMA**

Com'è noto, con l'entrata in vigore della L.68/99, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili", sono state apportate, fra l'altro, sostanziali modifiche in ordine all'apprestamento di strumenti tecnici che consentono di valutare adeguatamente le persone con disabilità, nelle loro capacità lavorative residue e di inserirle nel posto di lavoro più congeniale, concretizzando in tal modo il cosiddetto "collocamento mirato", di cui all'art.2 della medesima legge.

Uno di questi strumenti tecnici, di fondamentale importanza ai fini predetti, è costituito dall'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art.1, c.4 della Legge 68/99, in mancanza del quale, il disabile non ha alcun diritto di accesso al sistema per l'inserimento nel mondo del lavoro, riservato alla propria categoria.

La norma precitata onera di tale adempimento le Commissioni di cui all'art.4 della legge 5 febbraio 92, n.104, che operano, secondo il disposto medesimo, in seno alle Unità Sanitarie Locali, secondo le indicazioni operative e le modalità dettate dal D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 concernente "atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art.1, c.4, della L.68/99".

Ai fini esemplificativi si evidenzia che i compiti assegnati ai predetti organismi riguardano:

- l'acquisizione di notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la situazione familiare, scolare e lavorativa;
- la formulazione della diagnosi funzionale della persona disabile e la compilazione dell'apposita scheda (allegata al D.P.C.M. del 13 gennaio 2000) e definizione delle capacità globali della persona disabile;
- la relazione conclusiva, contenente suggerimenti sulle forme di sostegno e sugli strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo della persona disabile.

Espletati i superiori compiti, le Commissioni, tramite gli uffici delle AA.SS.LL., trasmettono agli Uffici provinciali del lavoro, le risultanze delle visite effettuate, delle quali si avvarranno, in attesa dell'istituzione dei Comitati tecnici previsti dal D.lgs. n.469/97, i Comitati provinciali per il sostegno dei disabili, operanti in seno ai predetti uffici.

Questi ultimi Comitati, acquisite le schede di ogni singolo disabile, che intenda accedere al sistema del collocamento mirato, valuteranno le residue capacità lavorative di ciascuno di essi; definiranno gli strumenti e le prestazioni atte al loro inserimento lavorativo; predisporranno controlli periodici sulla permanenza delle loro condizioni di disabilità; analizzeranno i posti da assegnare ai lavoratori disabili, espletando un'azione volta a favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro; espletano altre attività meglio specificate dalla circolare Assessoriale n.4/2001.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente che il sistema del collocamento mirato si realizza, tecnicamente, attraverso le azioni combinate delle Commissioni mediche e dei Comitati provinciali per il sostegno lavorativo dei disabili.

Orbene essendo già stati costituiti, ai sensi dell'art.26 della L.R.n.24/2000, ed integrati ai sensi dell'art.10 della L.R. n.9/2002, tutti i Comitati provinciali di sostegno, è necessario che anche le Commissioni mediche, ex L.104/92, collaborino fattivamente per l'applicazione della legge.

Pertanto, stante che si ha notizia che soltanto in alcune province, l'attività delle stesse risulta iniziata, è necessario che gli organi individuati dalla legge (AA.SS.LL.) si adoperino per costituire, o far sì che diventino operative, le Commissioni in parola, significando che l'inattività delle stesse preclude la possibilità di inserimento lavorativo, sia dei soggetti che intendano iscriversi al collocamento dei disabili per la prima volta, sia dei soggetti che, pur iscritti ai sensi della legge 482/68 o della legge 68/99, stanno per essere avviati con riserva di essere sottoposti a visita, prima di prendere servizio.

Per evitare che le Commissioni mediche ex L. 104/92 vengano onerate di migliaia di accertamenti, si ritiene conveniente che siano sottoposti a visita soltanto coloro che, già iscritti al collocamento disabili, in quanto in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (D.lgs 509/88), debbono essere avviati. Ciò comporterebbe uno snellimento delle



attività delle Commissioni ex L.104/92, che si tradurrebbe sicuramente in una economia di tempi di attesa per i soggetti avviandi.

A partire dalla data di pubblicazione della presente Circolare, gli Uffici Provinciali Lavoro, per dare piena attuazione al disposto degli artt.1, comma 4 e 8, comma 1, della L.68/99, iscriveranno negli appositi elenchi, esclusivamente, le persone disoccupate che, in possesso della documentazione relativa all'accertamento delle condizioni di disabilità, rilasciato dalle competenti Commissioni di cui all'art.4 della 5 febbraio 92 n.104, aspirino ad un'occupazione.

Restano salvi gli avviamenti effettuati dagli Uffici Provinciali Lavoro in sede di prima applicazione della legge, non potendosi vanificare le legittime aspettative dei lavoratori della categoria già avviati fino alla data di pubblicazione della presente Circolare.

Si evidenzia che, per l'esame dei non vedenti e dei sordomuti, le Commissioni ex L.104/92 dovranno essere integrate da uno specialista in materia, mentre per i soggetti invalidi di guerra o per servizio, detto esame continuerà ad essere effettuato secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 6, della L. 68/99.

Infine, si ricorda che i compiti assegnati alle Commissioni di cui alla L.104/92, nel caso di invalidi del lavoro, saranno svolti, secondo il disposto della circolare ministeriale n.66/2001, dall'INAIL, di certo in possesso di idonei strumenti tecnici adatti allo scopo.

L'Assessore Regionale della Sanità, cui la presente è diretta per conoscenza, vorrà valutare l'adozione di ogni utile intervento, al fine di rendere operativa la norma in parola, anche per le connesse refluenze sotto il profilo economico e sociale per gli stessi disabili.

La presente sostituisce integralmente la precedente numero 129 del 30 gennaio 2003.

L'Assessore regionale Lavoro  
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato del Lavoro della Previdenza  
Sociale della Formazione Professionale e  
dell'Emigrazione  
**AGENZIA REGIONALE PER  
L'IMPIEGO  
E LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  
SERV. III**



Prot. n° 1051 del 2003

Oggetto: Legge 68/99 art. 21 Relazione al Parlamento.

*Al Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Dipartimento per le politiche del  
lavoro e dell'occupazione tutela  
dei lavoratori direzione generale  
per l'impiego  
Divisione III*

In relazione alle informazioni richieste con la nota 145/01.15.00 del 29/01/2003 di pari oggetto si forniscono qui di seguito gli elementi necessari alla formulazione della relazione annuale al parlamento da parte di Codesto spett.le Ministero.

Si sottolinea che i dati richiesti riguardano l'anno 2002.


Pertanto, alla luce dell'evoluzione che la materia ha subito di recente, i predetti dati sono il più delle volte superati in senso positivo, e quindi la loro lettura è da considerare, ormai non più rispondente alla situazione attuale. Infatti, in ordine al punto 1) lettera a) nel corso del 2002 si sono costituiti tutti i comitati provinciali di sostegno dei disabili ed è stato istituito il fondo regionale mentre attualmente gli stessi sono pienamente operativi.

In ordine al punto 1) lettera b), mentre nel 2002 l'attenzione si è rivolta nel costituire gli organi di sostegno, nel 2003 quest'Amministrazione ha emanato una serie di circolari volte a regolamentare e rendere operativo il sistema del collocamento mirato, che ha impresso un'accelerazione alle attività delle commissioni previste dalla legge 104/92, art. 4, che in molti casi non erano ancora state costituite od operavano a rilento.

Allo stato risulta che in diverse province nell'arco di 1-2 mesi il disabile riesce ad avere la scheda funzionale, in molte province invece le commissioni non riescono a smaltire le migliaia di visite da

espletare. In atto le commissioni eseguono le visite, prioritariamente, dei soggetti disabili che hanno avuto un offerta di lavoro.

Riguardo agli altri punti si allega la tabella dei risultati che dimostrano un incremento degli iscritti e degli avviamenti effettuati rispetto agli anni precedenti.



Il Dirigente del Servizio  
(Arch. Giuseppe Correnti)

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO LAVORO

SERVIZIO UFFICIO REGIONALE LAVORO  
PALERMO

PROV.	OP. COMMISS. SANITARIE PROF. CRIT. NUM. ACCERT.	ISCR. DIS. TOTALE	UOMINI	DONNE	ISCR. ART. 18 TOTALE	UOMINI	DONNE	AVVIAMENTI EFFETTUATI	CONVENZIONI EX ART. 11	STATO DI AGG. GRADUATORIA	ESONERI PARZIALI	COMPENS. TERRITOR	SOSPENS. OBBLIGHI	RIL. CERTIF. OTTEMPER.	CONTENZ.	
AG	LE COMM. OPERANO CON CADEN. ZA SETTIMANALE	6908	3138	2773	1385	648	847	180	NESSUNA	GRAD. UNICA AL 31/12/02	2	NESSUN DATO	NESSUN DATO	270	NESSUNO	
ME	LE COMM. NON SONO OPERATIVE	2877	1689	1308	107	48	59	488	20	A CADENZA REGOLARE	39	NESSUN DATO	NESSUN	85	NESSUNO	
PA	NON DI COMPETENZA	15867	9353	6604	1526	726	801	118	27	IN CORSO	3	50	30	211	10 PREGRES	
CL	NON OPERATIVE FINO AL 28/03/03	8142	3367	2775	895	482	403	38	8	AGGIORNATA AL 28/05/03	13	NESSUN DATO	11	87	NESSUNO	
EN	SCARGA PER L'ANNO 2002	270	127	143	18	10	8	30	NESSUNA	DA 01/01/03 GRAD. P.A.	NESSUN	NESSUNA	NESSUNA	170	NESSUNO	
SR	IN ATTESA RISPOSTA PER OPERAT. DA PARTE DELL'A.SL.	8377	5187	3210	858	508	350	176	13	GRAD. E.P. AL 31/12/01 GRAD. AZ. PR. AL 31/03/02	4	NESSUNA	NESSUNA	85	NESSUNO	
TP	REGOLARMENTE COSTITUITE	2575	1544	1031	347	211	136	108	2	CAD. REGOL.	NESSUN.	1	1	64	NESSUNO	
RG	REGOLARMENTE COSTITUITE E OPER. N. ACCERTAMENTI	827	5408	2827	2581	468	280	208	111	IN FASE DI ISTRUTTORIA	1	24	6	20	NESSUNO	
CT	NON DI COMPETENZA N. ACCERT. RICHIESTI	59	17107	9353	7754	2882	1120	1742	232	33	GRAD. E.P. e AZIENDE PRIV. AL 31/12/02	55	30	48	1388	NON ESISTENT
TOTAL		888	64622	38443	28179	8472	3922	4550	1407	116		117	105	98	2338	CIRCA 10





MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

## **VOLUME 10**

### **Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome**



**L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 IN TOSCANA***Anno 2003***Premessa**

L'Unione Europea, proclamando il 2003 "anno europeo delle persone con disabilità" ha attivato un processo teso a diffondere in tutta Europa le azioni positive a loro favore.

In questo contesto anche la Regione Toscana, da sempre impegnata sul tema dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità dei disabili, ha accolto l'invito dell'Unione Europea dedicando la Festa della Toscana ad una riflessione sui problemi dei disabili e le politiche a sostegno della loro integrazione.

Il 27/28 novembre 2003, la Giunta ha promosso la Conferenza Regionale delle persone con disabilità. La Conferenza ha rappresentato un momento importante di approfondimento delle politiche attivate nella nostra Regione. In particolare sono state affrontate le tematiche relative ai diritti umani, all'integrazione sociale, ai percorsi di autonomia delle persone disabili nonché alle azioni promosse dalla Regione in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro.

La valutazione sulla applicazione della Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" nella sessione **sul lavoro possibile**, ha mirato a verificare il funzionamento del raccordo fra i vari servizi competenti dai servizi lavoro, a quelli socio-sanitari (per l'accertamento sanitario) agli Istituti previdenziali ecc... A questa riflessione hanno partecipato le istituzioni pubbliche competenti (Province, Comuni, ASL, INPS, INAIL, ecc), le parti sociali, le associazioni dei disabili.

In questo contesto la Conferenza ha tracciato un bilancio positivo della riforma del collocamento avviata con L. 68/99, riconfermando il valore del collocamento mirato sostenuto dall'azione di tirocinio e formazione professionale individualizzata.

E' emersa, con forza, anche l'esigenza che il Governo nazionale avvii al più presto il processo di semplificazione delle procedure per l'assegnazione degli incentivi, così come da tempo propongono unitariamente le Regioni.

E' stato sottolineato inoltre, da tutte le componenti presenti alla Conferenza, l'insufficienza degli incentivi finanziari previsti dal Fondo nazionale della Legge 68/99 (fermi al 2000) e l'esigenza che queste risorse non siano più vincolate ad un tetto di spesa rigido ma ad un processo di accesso legato al solo criterio di qualità e difficoltà di inserimento della persona disabile nel lavoro.

A livello regionale la Conferenza ha evidenziato la necessità di procedere in modo più spedito alla realizzazione del modello funzionale di raccordo fra i vari servizi territoriali: integrando in una ottica di rete di servizi la scuola, l'orientamento, la formazione, il lavoro ed i servizi socio-sanitari.

In attuazione degli impegni programmatici presi dalla Giunta nel corso della Conferenza Regionale delle persone con disabilità, la Giunta Regionale sta lavorando alla definizione del "PIANO d'Azione Disabilità" che coinvolge gli Assessorati alle Politiche di Solidarietà, del Diritto alla Salute; all'Educazione- Formazione - Lavoro e Trasporti. L'obiettivo del Piano è quello di arrivare a raccordare le competenze interfunzionali di ciascun settore in modo stabile.

Il processo di integrazione sarà supportato dalla realizzazione del sistema informatico IDOL, e, soprattutto, da una metodologia di raccordo condivisa e strutturata che individui nei rispettivi servizi operanti, funzioni e tempi di lavoro affinché si operi in équipe ed in rete. Questa metodologia di lavoro sarà raccordata anche con il lavoro di valutazione dei vari Comitati tecnici. (art. 6 Legge 68/99).

Il Piano dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale entro il mese di giugno p.v..

Peraltro, in seguito all'introduzione del sistema di collocamento mirato previsto dalla L. 68/99 e alla luce delle competenze normative attribuite alle Regioni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione Toscana è intervenuta sul tema del diritto al lavoro dei disabili, con atti normativi e di indirizzo contenuti nella Legge Regionale 32/02. L'obiettivo dichiarato di questa L.R. è quello di costruire un sistema regionale integrato che garantisca la piena realizzazione della libertà individuale e l'integrazione sociale dei cittadini.

In particolare il Testo unico della normativa della Regione Toscana in merito promuove il diritto all'istruzione, formazione ed accesso al lavoro anche dei disabili. Istituisce, inoltre, le Commissioni Tripartite e il Comitato tecnico Provinciale per il collocamento dei disabili e gli artt. 26 e 27 prevedono rispettivamente l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e l'istituzione del relativo Comitato regionale. Questo Testo unico assorbe le precedenti Leggi Regionali 52/98; 12/00; 62/01 (in materia di lavoro e di collocamento dei disabili).

La recente riforma generale del collocamento ordinario (Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 contenente disposizioni modificative e correttive del D.Lgs n. 181/00) è stata raccordata con la disciplina dettata dalla Legge 68/99, dal Regolamento regionale di attuazione degli artt. 22 bis e 22 ter della L.R. n. 32/02 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione è stato approvato con D.P.G.R. n. 7/R del 4 febbraio 2004, così come prevedeva l'atto d'indirizzo (Deliberazione C.R. n. 137/03).

Il "Regolamento" permette il raccordo delle norme e fa sì che le persone disabili possano continuare a beneficiare dei servizi di informazione, consulenza ed orientamento, ecc., resi disponibili da parte dei Centri per l'Impiego a favore delle persone in cerca di occupazione. Infatti questo testo detta le modalità per la sussistenza dello stato di disoccupazione e definisce i servizi che il sistema pubblico dovrà mettere a disposizione dei lavoratori disoccupati, anche disabili, al fine di individuare un piano di azione individuale per favorire l'integrazione professionale e l'accesso al lavoro.

E' necessario tuttavia considerare il fatto che una discreta percentuale di disabili sono iscritti al collocamento per ottenere benefici socio/assistenziali. Ad esempio per gli assegni di invalidità, (art.13 Legge 118/1971) che vengono erogati ad invalidi civili di età fra 18 e 64 anni solo a disabili che risultino "incollocati al lavoro". l'iscrizione al collocamento è necessaria anche per l'esonero di un ticket sanitario e tale possibilità è stata mantenuta anche dal Regolamento n. 7/04.